

## REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE



P.LE CADORNA, 14  
20123 MILANO  
C.F. E P.I.: 09541470960

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Responsabile	Approvazione
01	19/10/2017	Prima emissione	Direzione Acquisti FNM  Direttore Generale E Vai	Presidente
02	26/04/2018	Seconda emissione	Direzione Acquisti FNM  Direttore Generale E-Vai	Presidente

*INDICE*

1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE .....	3
2. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.....	3
3. SOGGETTI.....	3
4. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE .....	4
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	4
6. CATEGORIE DEI VEICOLI/ CLASSI.....	5
7. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE .....	5
8. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI .....	7
9. ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE.....	8
10. VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE .....	9
11. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA.....	9
12. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO.....	9
13. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI.....	11
14. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO.....	11
15. ESTENSIONE.....	12
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 .....	12

## 1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice dei contratti pubblici"), è istituito presso E-VAI S.r.l il sistema di qualificazione (di seguito, il "Sistema") riguardante il servizio di noleggio a lungo termine di auto e di autocarri/veicoli commerciali leggeri

1.2. Il Sistema ha lo scopo di gestire elenchi di imprese, dotate degli specifici requisiti previsti nel presente Regolamento, nell'ambito dei quali E-VAI individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento del servizio di cui all'art.1.1.

## 2. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1. Il Sistema ha durata illimitata.

2.2. Il Sistema è aperto: potrà pertanto, in qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione.

2.3. E-VAI potrà aggiornare, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente Sistema con apposito avviso pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

2.4. In caso di aggiornamenti e/o modifiche del Sistema, i soggetti che risultino qualificati alla data di entrata in vigore di tali aggiornamenti e/o modifiche manterranno la qualificazione ottenuta, fatta salva la possibilità di estensioni ai sensi dell'art. 15.

2.5. Le istanze di iscrizione al Sistema presentate prima dell'entrata in vigore degli aggiornamenti e/o modifiche di cui al precedente art. 2.4 ed in corso di istruttoria, saranno valutate tenendo conto di tali aggiornamenti e/o modifiche, con conseguente onere dei soggetti richiedenti di integrare e/o modificare le suddette istanze.

## 3. SOGGETTI

3.1. I soggetti ammessi a richiedere la qualificazione sono quelli indicati all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e

lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3.2. Nel caso di imprese consorziate si fa rinvio all'art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle gare secondo le disposizioni vigenti.

#### **4. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a E-VAI apposita domanda redatta secondo l'allegato modello A (domanda di iscrizione) completa dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione al Sistema e gli atti di indizione delle procedure che E-VAI esperirà avvalendosi dello stesso.

4.2. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore del soggetto richiedente la qualificazione; in caso di procuratore dovrà essere trasmessa copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda deve essere corredata da quanto segue:

- documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7, sottoscritti dal legale rappresentante o da procuratore del soggetto richiedente la qualificazione;

#### **5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

5.1. Il plico contenente la domanda di qualificazione e la documentazione allegata dovrà pervenire in busta chiusa al seguente recapito:

**E-VAI S.r.l.**

**Direzione Acquisti**

**Piazzale Cadorna n. 14**

**20123 Milano**

Il plico deve recare all'esterno gli estremi del soggetto candidato (denominazione, sede legale, P. Iva, Tel., Fax, indirizzo di posta elettronica certificata), l'indicazione **"SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER**

## SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTO E AUTOCARRI/VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI”.

E' facoltà dei candidati la consegna a mano del plico allo stesso indirizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Il recapito del plico è di esclusiva responsabilità del mittente.

### 6. CATEGORIE DEI VEICOLI/ CLASSI

6.1. I soggetti interessati devono essere in grado di garantire il noleggio delle seguenti tipologie di veicoli:

- Auto elettriche: 5 posti, 5 Porte, Autonomia minimo 300 km
- Auto endotermiche: 5 posti, 5 porte
- Auto ibride: 5 posti, 5 porte
- Autocarri/ veicoli commerciali leggeri

6.2. Le classi di importo per le quali è possibile qualificarsi sono le seguenti:

- Classe di importo 1: 3 veicoli
- Classe di importo 2: 10 veicoli
- Classe di importo 3: 20 veicoli

Per le suddette classi di importo, si precisa che l'iscrizione nella relativa classe consente di partecipare alle seguenti tipologie di procedure di gara:

- iscritti nella classe di importo 1: gare per il noleggio di un numero massimo di 9 veicoli;
- iscritti nella classe di importo 2: gare il noleggio di un numero di veicoli compreso tra 10 ed un massimo di 19;
- iscritti nella classe di importo 3: gare per il noleggio di un numero di veicoli pari o superiore a 20.

### 7. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

7.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti specificati negli artt. 7.2., 7.3. e 7.4. che seguono.

#### 7.2. Requisiti di ordine generale

7.2.1. I requisiti di ordine generale da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 8.4. sono quelli previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici; pertanto non possono presentare

domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i soggetti in capo ai quali sussistano le cause di esclusione ivi previste.

7.2.2. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, E-VAI ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera g), del Codice dei contratti pubblici.

7.2.3. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale anche in capo a ciascun singolo consorziato.

### 7.3. Requisiti di capacità tecnica

7.3.1. I requisiti di capacità tecnica, da dimostrare mediante la produzione dei documenti di cui al successivo art. 8.5, sono i seguenti:

- 1) Fatturato realizzato nel triennio antecedente la presentazione della domanda al Sistema di Qualificazione, per servizi analoghi (noleggio a lungo termine di tutte le tipologie di veicoli di cui all'art.6.1) non inferiore all'importo indicato nella Tabella di cui all'art. 7.5.

### 7.4. Requisiti di capacità economica

7.4.1. I requisiti economico finanziari da dimostrare mediante la produzione dei documenti di cui al successivo art. 8.6, sono i seguenti:

- 1) Fatturato complessivo realizzato nel triennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione non inferiore all'importo indicato nella Tabella di cui all'art. 7.5.

### 7.5 Fatturati minimi richiesti

	<b>Fatturato specifico minimo (art.7.3.)</b>	<b>Fatturato complessivo minimo (art.7.4.)</b>
<b>Classe di importo 1 3 veicoli</b>	180.000,00	240.000,00
<b>Classe di importo 2 10 veicoli</b>	450.000,00	600.000,00
<b>Classe di importo 3 20 veicoli</b>	600.000,00	800.000,00



## 8. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

8.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono produrre la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.

8.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti in lingua italiana.

8.3. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta o di quello nel quale ha sede il soggetto richiedente la qualificazione, oppure da un traduttore ufficiale.

8.4. La documentazione comprovante il possesso **dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 7.2. si compone di:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici da rendere mediante il modello B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) allegato al presente Regolamento;

b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione del modello C allegato al presente Regolamento.

8.4.1. Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

8.4.2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 7.2, si applica l'articolo 43 del DPR 445/00; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, E-VAI potrà chiedere agli stessi la produzione dei necessari documenti probatori, e, se del caso, la cooperazione delle autorità competenti.

8.4.3. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

8.5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici di Fornitura di cui all'art. 7.3.1. si compone di:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il soggetto richiedente attesta di aver fatturato, nel triennio antecedente la presentazione della domanda al Sistema di Qualificazione, servizi analoghi (noleggio a lungo termine di auto di tutte le tipologie di veicoli di cui all'art.6.1) con indicazione espressa per ciascuno di essi dei seguenti dati:
  - a) oggetto e importo del servizio;
  - b) Committente;
  - e) importo fatturato nel periodo di riferimento intendendosi per periodo di riferimento il triennio solare o contabile a seconda del regime contabile adottato dal soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema.
2. copia delle fatture relative alle forniture di cui al punto che precede (i) debitamente quietanzate o (ii) accompagnate dalle distinte di incasso del relativo istituto bancario, corredate da apposita dichiarazione di veridicità resa dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 oppure dichiarazione resa dal committente a conferma dei dati di cui al punto 1).

8.6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica di cui all'art. 7.4. si compone dei bilanci certificati degli ultimi tre esercizi (intendendosi sia quelli solari che quelli fiscali a seconda del regime contabile adottato dal soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema).

## **9. ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

9.1. E-VAI provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

9.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.



9.3. Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, E-VAI comunica per iscritto l'esito del procedimento di qualificazione, specificando la data di decorrenza della stessa

9.4. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso all'interessato, sino a quando quest'ultimo non avrà fornito quanto richiesto. In tale caso, il predetto termine di tre mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa.

9.5. L'omesso riscontro da parte dell'interessato alla richiesta di integrazioni di cui al precedente art. 9.4. entro i termini ivi indicati e comunque entro 2 mesi dal ricevimento della stessa, sarà da intendersi come rinuncia alla domanda di qualificazione.

9.6. L'esito della qualificazione sarà comunicato per iscritto al soggetto richiedente.

## **10. VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE**

10.1. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa ed a condizione che l'operatore mantenga il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

## **11. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA**

11.1. In caso di ricorso al presente Sistema, E-VAI invita, senza preventiva pubblicazione del bando, alle gare che verranno indette per gli affidamenti di fornitura di, tutti i soggetti qualificati in ciascuna classe di importo alla data della lettera di invito.

## **12. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO**

12.1. E-VAI si riserva la facoltà di sospendere il soggetto qualificato qualora quest'ultimo:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- abbia avuto una condotta tale da pregiudicare il rapporto con E-VAI (a titolo esemplificativo: gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, ecc.);
- non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14;
- abbia in corso un contenzioso con E-VAI e/o con altra società del Gruppo.

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione non potranno partecipare a procedure di gara indette da E-VAI utilizzando il Sistema.

La sospensione sarà comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e durerà fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.

Il soggetto potrà richiedere la revoca della sospensione presentando apposita domanda supportata dalla prova dell'intervenuta cessazione delle cause che hanno determinato tale sospensione e della permanenza dei requisiti con le modalità di cui all'art. 14.1.

E-VAI comunicherà l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. La riammissione del soggetto al Sistema decorrerà dalla data di tale comunicazione e sarà valida fino alla naturale scadenza della qualificazione.

12.2. E-VAI procederà all'annullamento della qualificazione qualora il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione o il suo mantenimento;
- abbia reso false dichiarazioni nell'ambito delle procedure di gara indette da E-VAI utilizzando il Sistema;
- abbia fatto ricorso al subappalto senza la preventiva autorizzazione di E-VAI nell'esecuzione di contratto aggiudicato a seguito di procedura di gara indetta da E-VAI utilizzando il Sistema;
- sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività;
- sia incorso nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione nell'ambito del triennio di validità;
- rinunci espressamente alla qualificazione.

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non potranno partecipare alle procedure di gara indette da E-VAI utilizzando il Sistema.

L'annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato.

Il soggetto, trascorso due anni dalla comunicazione dell'annullamento della qualificazione, potrà presentare una nuova domanda di qualificazione secondo la disciplina contenuta nel Regolamento.

L'annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un consorzio, determinerà l'annullamento della qualificazione del consorzio stesso.

### **13. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI**

13.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a E-VAI qualunque variazione dei requisiti di cui all'art. 8 non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

13.2. L'omessa o tardiva segnalazione darà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente art. 12 nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

### **14. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO**

14.1. I soggetti qualificati devono presentare a E-VAI, ogni anno successivo a quello di ottenimento o rinnovo della qualificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento.

14.2. L'omesso invio della dichiarazione darà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 13.

14.3. Tre mesi prima della data di scadenza del triennio di validità della qualificazione il soggetto deve presentare apposita domanda di rinnovo della qualificazione stessa, corredandola della documentazione prevista nell'art. 8, adeguatamente aggiornata.

14.4. La domanda di rinnovo pervenuta successivamente alla scadenza della qualificazione sarà considerata come nuova domanda di qualificazione.

14.5. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà qualificato per gli ulteriori tre anni decorrenti dalla data di scadenza precedente.

14.6. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente dopo la data di scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data della comunicazione di inizio del nuovo periodo triennale di validità.

## **15. ESTENSIONE**

15.1. Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra classe e/o categoria, presentando apposita domanda corredata della documentazione prevista per tale classe e/o categoria nel presente Regolamento.

15.2. L'esito positivo del procedimento di estensione verrà comunicato per iscritto. Dalla data di tale comunicazione decorrerà la validità triennale della qualificazione.

## **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003**

16.1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti richiedenti la qualificazione, e, ove occorra, delle persone che all'interno degli stessi soggetti ricoprono cariche sociali, saranno trattati da E-VAI quale Titolare del trattamento, ai fini della verifica dei requisiti previsti per la qualificazione e per il mantenimento della medesima ai sensi del presente Regolamento.

Il trattamento dei dati consisterà nella registrazione, nell'elaborazione, nell'aggiornamento e nella conservazione per il periodo necessario alle finalità perseguite, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici.

16.2. Alcuni dei dati in questione, tra i quali i dati c.d. "giudiziari" richiesti nell'ambito delle dichiarazioni rese al fine di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini della qualificazione al Sistema.

16.3. Il Titolare del trattamento di tali dati è E-VAI S.r.l., con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

16.4. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità sopra descritte e secondo modalità

idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche tramite soggetti terzi autorizzati dal Titolare e comunque nel rispetto della normativa vigente.

16.5. I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalità sopra descritte e nel rispetto delle leggi e dei provvedimenti del Garante.

16.6. In particolare, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione di leggi, regolamenti e direttive comunitarie nel caso in cui tali soggetti terzi comunichino l'utilizzo del presente Sistema, nonché, a società del Gruppo, a società esterne e a professionisti/consulenti, nell'ambito di specifici accordi sottoscritti con E-VAI per le attività di supporto amministrativo e/o legale per le finalità descritte al precedente articolo 16.1.

16.7. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.